

**Pensioni** - Erogazione indebita di quote aggiuntive su pensione per percezione di altra pensione – Risposta espressamente negativa su presentazione altra domanda di pensione – Dolo – Sussistenza – Sanatoria – Inapplicabilità.

Corte di Appello di Venezia – 22.10.2002/8.4.2003, n. 143/03 – Pres. Pivotti – Rel. Jauch – D'Antiga Eredi (Avv. Cornelio) - INPS (Avv. Attardi).

Deve ritenersi doloso e non meramente omissivo, con la conseguenza dell'inoperatività del regime di sanatoria totale o parziale dell'indebito pensionistico di cui all'art. 1 commi 260 ss. L. 662/1996, il comportamento di un soggetto che, nella compilazione del modello di richiesta di pensione, risponda negativamente alla domanda relativa all'avvenuta presentazione di ulteriori domande di pensione e celi in seguito all'INPS l'avvenuto conseguimento di pensione statale.

FATTO. - Con ricorso dell'1.3.01 D'Antiga Jolanda, Italo e Laura, nella loro qualità di figli ed unici eredi del sig. Bruno D'Antiga, proponevano appello avverso la sentenza n. S 19/00 del Tribunale di Venezia, Giudice del lavoro, con la quale erano stati respinti due ricorsi, poi riuniti, con cui il loro dante causa aveva chiesto la restituzione di importi che riteneva indebitamente trattenuti da parte dell'INPS.

In quella sede il ricorrente - titolare di pensione INPS VO - aveva lamentato che l'Istituto gli aveva trattenuto la somma di £. 56.375.600, asseritamente versatagli per errore a titolo di quote fisse sui ratei di pensione nel periodo dal 1981 al 1991, durante il quale era stato titolare anche di una pensione a carico del Tesoro.

In sostanza si era verificato che l'INPS informato in data 25.3.91 dal Ministero del Tesoro che il D'Antiga era titolare di pensione a carico dello Stato con decorrenza 19.5.71 - aveva comunicato all'interessato, in data 10.8.91, che non aveva più diritto alla corresponsione, sulla pensione erogata dall'Istituto, degli aumenti di perequazione automatici in quota fissa, ivi comprese le somme già erogate a tale titolo, e ne aveva chiesto il rimborso (provvedendo poi direttamente al relativo recupero, atteso il rifiuto da parte del pensionato). Quest'ultimo aveva invocato in giudizio il disposto dell'art. 52 L. 88/89 (ovvero, in subordine, degli artt. 1246 n. 3 c.c. e 545 c.p.c.), sostenendo l'irripetibilità degli importi in questione, ma l'INPS aveva contestato la sua domanda. Il primo giudice aveva rigettato il ricorso osservando, quanto al periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 52 L. 88/89 (che, come ad es. chiarito dalle SS.UU. n. 1315/95 (1), non ha efficacia retroattiva), che andava applicata la precedente disciplina di cui all'art. 80 R.D. 1422/24, il quale, dopo aver sancito la definitività delle assegnazioni di pensione "quando entro un anno dall'avviso datone all'interessato non siano state respinte dalla Cassa Nazionale", aggiunge che "le successive rettifiche di eventuali errori - che non siano dovuti a dolo dell'interessato - non hanno effetto sui pagamenti già effettuati": ed aveva poi ricordato, sulla base della definitiva interpretazione della S.C. (SS.UU. n. 310/89 (2)), che la norma in questione non esclude il diritto dell'INPS alla restituzione delle somme

indebitamente percepite quando non sussista in radice il diritto alla percezione delle stesse (come nel caso in esame). Quanto poi al periodo successivo all'entrata in vigore della L. 88/89, aveva rilevato che l'art. 52 (con relativa sanatoria degli indebiti pensionistici) è stato integralmente riformulato dall'art. 1, commi 260 e 265, della L. 662/96 (c.d. "finanziaria 97") la quale prevede che, per i periodi anteriori all'1.1.96, non si proceda al recupero dell'indebito solo nei confronti dei soggetti che per l'anno 1995 siano percettori di un reddito imponibile IRPEF molto basso (16 milioni annui). Ed aveva comunque sottolineato che tutte le norme in materia escludono ogni forma di sanatoria qualora sia riconosciuto il dolo dell'indebito percettore di trattamenti pensionistici (come a suo avviso accaduto nella fattispecie). Il Tribunale aveva infine rigettato anche la domanda subordinata relativa all'impignorabilità di stipendi e pensioni nel limite di un quinto, considerando che nel caso in esame le somme sottratte al destinatario riguardavano ratei di pensione via via maturati nel corso degli anni, che quindi avevano ormai perso il loro carattere di sostentamento.

Gli eredi del D'Antiga hanno impugnato detta sentenza deducendo in primo luogo l'assoluta assenza di dolo in capo al *de cuius*, e, in secondo luogo, l'inconferenza dei rilievi del primo giudice sulle norme relative ai limiti di pignorabilità. Hanno anche eccepito profili di incostituzionalità della normativa sulla ripetizione degli indebiti (in relazione ai debiti pregressi), concludendo nel senso di cui in epigrafe.

Costituitosi, l'INPS ha ribadito l'assoluta correttezza del proprio operato, sottolineando in particolare che il D'Antiga, fin dall'epoca di presentazione della domanda di pensione all'Ente in data 6.11.76, era ben a conoscenza che la sua precedente domanda di pensione a carico del Tesoro era stata originariamente respinta nel 1972, e che avverso tale decreto di rigetto egli aveva proposto ricorso alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti (all'epoca ancora pendente): ma ciononostante aveva celato tale circostanza all'INPS, al quale non aveva neppure reso noto il successivo accoglimento del suddetto ricorso, comunicatogli nel febbraio 1989, pur essendosi impegnato, nel compilare la domanda di pensione all'Istituto, a comunicare a quest'ultimo qualsiasi nuova liquidazione di pensione o altro evento che modificasse il contenuto delle dichiarazioni sottoscritte appunto in quel modulo di domanda. L'appellato ha quindi evidenziato il comportamento doloso, e non solo meramente omissivo, del D'Antiga, che aveva indotto l'Ente previdenziale ad erogargli prestazioni non dovute ai sensi di legge (vale a dire le quote fisse qui in discussione, che non possono essere erogate su entrambi i trattamenti pensionistici).

L'INPS ha altresì contestato le deduzioni avversarie a proposito dei limiti di pignorabilità, sia per i medesimi motivi esposti in prime cure, sia, a maggior ragione, allorché chi invoca l'applicazione della normativa richiamata *ex adverso* non è il lavoratore o il pensionato, bensì un suo erede. L'Istituto ha infine contestato anche le altre censure degli appellanti, sia sotto il profilo dell'esatta quantificazione della somma oggetto della loro domanda di condanna, sia sotto quello degli asseriti aspetti di incostituzionalità (in quanto del tutto generici), ed ha pertanto chiesto l'integrale rigetto dell'appello.

All'udienza del 22.10.02 i procc. delle parti hanno confermato le rispettive deduzioni e la Corte, al termine della camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo sotto riportato.

**DIRITTO.** - L'appello non può essere accolto. Al di là invero di ogni altra considerazione, appare preliminare ed assorbente la circostanza relativa alle false notizie fornite dal D'Antiga all'INPS in occasione della presentazione della domanda di pensione in data 6.11.76. Come risulta infatti chiaramente dalla fotocopia del modulo di richiesta allora

compilato (doc. 2 nel fascicolo INPS in primo grado), l'interessato ha risposto negativamente alle domande n. 10 e n. 11 (concernenti, risp., l'aver avuto, o meno, rapporti di lavoro, tra l'altro, con amministrazioni statali, e l'aver presentato, o meno, domanda per la concessione di altre pensioni), laddove era vero proprio il contrario, avendo egli proposto domanda di pensione statale fin dal 13.7.71, ed avendo altresì presentato ricorso alla Corte dei Conti avverso il relativo rigetto ancora nel 1972 (ricorso poi accolto con comunicazione da lui ricevuta in data 7.2.89, e con materiale erogazione della pensione statale, con relativi arretrati, a partire dal 1991). Per di più, in fondo al modulo di cui si tratta, subito prima della sottoscrizione da parte del richiedente, erano chiaramente presenti due precisazioni: quella relativa alla consapevolezza delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false, e quella concernente l'impegno a segnalare direttamente all'INPS, entro trenta giorni dal suo verificarsi, "ogni altro evento che modifichi il contenuto di tutte le dichiarazioni rese nel questionario del presente modulo di domanda". Orbene, non è chi non veda che il D'Antiga ha clamorosamente fornito risposte non veritiere rispetto a circostanze a lui ben note (e che erano decisive per ottenere o meno le somme aggiuntive qui in discussione), anche considerando che la risposta ai punti 10 e 11 suindicati non consisteva, ad es., in una crocetta da tracciare nell'apposita casella (il che avrebbe forse potuto giustificare, in ipotesi, un errore in buona fede), bensì nella scrittura, di pugno del richiedente, della parola "no" nella casella di cui si è detto: il che conferma la piena consapevolezza del D'Antiga di ciò che andava a sottoscrivere.

Consegue da quanto fin qui detto che la sentenza del Tribunale - che ha attribuito valore decisivo al comportamento del D'Antiga, che "non si risolve in una mera omissione, ma è positivamente indirizzato a celare all'Istituto una circostanza rilevante ai fini della corresponsione della pensione" (*rectius*, delle quote aggiuntive) - va pienamente condivisa, e vanno pertanto disattese le lagnanze proposte in questa sede dagli appellanti, posto che la condotta dolosa del loro dante causa, sopra descritta, comporta il venir meno del principale presupposto per l'accoglimento delle istanze proposte in sede giudiziaria (cfr., *ex plurimis*, Cass. 8609/99 (3), 11320/99 e 12790/99).

Per mera completezza, si osserva altresì che neppure gli argomenti esposti dagli appellanti in tema di impignorabilità possono essere condivisi. Alle pertinenti considerazioni dedotte al riguardo dal primo giudice (sopra sinteticamente riportate) si può in questa sede aggiungere, in armonia con quanto affermato dall'INPS, che la *ratio* che giustifica il limite della pignorabilità delle somme in questione "manca a maggior ragione quando il debitore che pretende l'applicazione della normativa invocata dagli appellanti, non è il lavoratore o il pensionato, bensì un suo erede", e ciò, evidentemente, perché "mutando il titolo in base al quale le somme oggetto di pignoramento sono dovute al debitore, viene meno la particolare tutela - fortemente pregiudizievole per il creditore - che il legislatore prevede in ragione della natura del credito (*rectius*, del debito) del lavoratore o del pensionato".

Alla luce di tali assorbenti ed esaustive considerazioni, appare superfluo esaminare le altre doglianze degli appellanti, ai quali restano addebitate le spese del grado, nella misura liquidata in dispositivo.

(*Omissis*)

- (1) V. in q. Riv., 1997, p. 271
- (2) Idem, 1989, p. 388
- (3) Idem, 2000, p. 832

